

STATUTO

**BENEDETTA SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA PIAVE 39

Numero REA: FG - 292390

Codice fiscale: 04005280716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 4058 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di FOGGIA la società cooperativa sociale denominata **"BENEDETTA SERVICE Società Cooperativa Sociale ONLUS"**.

La Cooperativa assume nella propria denominazione la qualificazione di **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)** che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tal scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della stessa.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme previste dal Titolo VI del Libro quinto del codice civile, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

La Cooperativa intende assumere la qualifica di **"Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente e nell'Albo Regionale previsto dalle vigenti leggi per le cooperative sociali nonchè presso l'Anagrafe unica delle ONLUS.

L'organo amministrativo può provvedere inoltre a richiedere il riconoscimento della Cooperativa anche da parte delle Regioni in cui opera, quale Cooperativa di interesse regionale, secondo la normativa in vigore.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dall'art. 1, primo comma lettera a) della legge 8/11/1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 4 (Oggetto)

La Cooperativa può, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, esercitare la gestione di servizi sociali sanitari ed educativi orientati in via prioritaria ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, delle persone disabili e dell'emarginazione in genere. E, pertanto, la Cooperativa potrà, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, gestire:

1. attività e servizi di assistenza medica, sia generica che specialistica;
2. attività e servizi di assistenza infermieristica;
3. attività di gestione di centri e servizi di riabilitazione psicofisica e psico-motoria, con valenza terapeutica e senza valenza terapeutica;
4. attività e servizi di assistenza psico-sociale con valenza terapeutica e senza valenza terapeutica;
5. attività e servizi socio-sanitari ed assistenziali;
6. attività e servizi di segretariato sociale:

La Cooperativa sociale potrà, inoltre, effettuare:

- attività di assistenza domiciliare sia in forma socio-sanitaria, sia in forma integrata;
- attività di pronto soccorso ed emergenza territoriale, anche in forma di telesoccorso e telemedicina;
- servizi di autoambulanza;
- gestione di presidi di accoglienza, centri di ascolto, centri di prima accoglienza, di unità di strada;
- gestione di Comunità terapeutiche e centri sociali;
- gestione di centri diurni e centri di aggregazione giovanile;
- attività e servizi per minori a rischio;

- gestione di comunità alloggio, gestione di case al-
bergo e di soggiorno per anziani autosufficienti e non;
- servizi per l'ospedalizzazione domiciliare anche per
malati terminali;
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù
e quelle didattiche di ogni genere;
- attività e servizi a favore di immigrati, richieden-
ti asilo politico, ROM e "senza fissa dimora".
La Cooperativa Sociale potrà, altresì:
- provvedere alla gestione tramite figure professiona-
li (Pedagogiste - Puericultrici - Educatrici - Guarda-
robieri) di asili anche nido, oltre che di scuole di
ogni genere e grado;
- provvedere anche alla gestione di servizi domicilia-
ri anche di carattere socio-assistenziale, ivi compres-
sa l'assistenza alla prima infanzia (baby sitter), ge-
stione del servizio di distribuzione a domicilio delle
persone anziane anche non autosufficienti, di materia-
le sanitario (pannoloni - sacche per raccolta urina,
ecc.);
- gestire anche servizi di dietetica e di diabetologia
(insulinoterapia domiciliare);
- promuovere la formazione, l'informazione, l'aggior-
namento e la ricerca;
- promuovere la formazione nel campo del progresso u-
mano e scientifico con particolare riferimento all'ap-
prendimento delle metodologie tecnologiche più avanza-
te, la formazione professionale e professionalizzante;
- proporre ai propri soci corsi di formazione e ag-
giornamento nelle molteplici discipline, oggetti di
interesse della Cooperativa;
- gestire ludoteche, gestire attività di recupero e di
integrazione di soggetti emarginati, portatori di han-
dicap, donne;
- gestire attività di animazione, sensibilizzazione
della comunità locale entro la quale opera al fine di
renderla più consapevole e disponibile all'attenzione
ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- gestire in generale l'attività di accoglienza verso
persone con difficoltà;
- gestire attività di promozione e rivendicazione
dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone
deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro di-
ritti.
Le attività sociali saranno svolte nei confronti di
Enti pubblici, comprese le Aziende U.S.L., Enti Loca-
li, Università ed altri Organismi con e senza persona-
lità giuridica e di soggetti privati in genere.
La Cooperativa Sociale potrà anche:
- stipulare accordi, contratti, convenzioni ed altre

forme di collegamento con soggetti di natura pubblica e privata, che facilitano l'esercizio delle attività sociali;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, il potenziamento e la ristrutturazione aziendale, ai sensi della Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative, si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge - e quindi di ogni finanziamento europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale - oltre che ricevere proventi da chiunque a titolo di liberalità nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature, arredamento e qualsiasi altro bene materiale ed immateriale.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Cooperativa sociale si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci. Essa, però, potrà avvalersi di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazione prestata da terzi.

Essa potrà accedere a tutte le leggi agevolative del settore, già emanate o di futura emanazione.

La Cooperativa si propone esclusivamente le finalità di carattere solidaristico e sociale e non può svolgere ulteriori attività diverse da quelle di cui sopra, che non siano espressamente previste e che non siano direttamente collegate al perseguimento degli scopi dichiarati nel presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse, ivi compresi tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, strumentali alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del d.Lgs. 385/1993 della delibera CICR del 3/3/1994 e delle istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'articolo art.13 del D.P.R. 601/73 come modificato dall'articolo 10 della Legge 31/1/1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la Cooperativa è, inoltre, fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo strutture

consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.

Art. 5 (Regole per lo svolgimento della attività mutualistica)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella eventuale ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - I Soci - Il numero dei soci è illimitato. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci volontari.

Possono essere soci cooperatori cittadini italiani di ambo i sessi che siano in età lavorativa, che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitino in proprio imprese che per dimensioni, tipologie e dislocazioni sul territorio, sono identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci. Ad essi si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà

contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti di cui al successivo art.38, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'Art.34 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci hanno pari diritti all'interno della Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) qualora ricorra una delle cause di esclusione;
- d) qualora la cooperativa si trasformi in altro tipo di società o in altro ente;
- e) in caso di trasferimento della residenza del socio in una regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;

e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

f) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci (10) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Art. 13 (Morte del socio)

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-

tro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Art. 16 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 18 (Prevalenza della mutualità - Utili e avanzzi di gestione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Ai sensi dell'art. 10 lett. d) del D.Lgs 460/97 è **vietato, espressamente distribuire, anche in modo indi-**

retto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cooperativa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge o statuto facciano parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 BIS (Utili)

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 19 TER (Ristorni)

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera, quando lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, sulla destinazione del ristorno ai soci, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in

apposito regolamento.

Nel caso di iscrizione della Cooperativa presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS resta fermo il divieto di distribuzione anche indiretta di utili e/o avanzi di gestione.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Modalità di assunzione delle decisioni)

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla sua approvazione.

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno **otto** giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e controfirmato per ricevuta. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli **otto** giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 22 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, qualunque sia l'oggetto da trattare, è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per la deliberazione di sciogliere anticipatamente la società e per la nomina dei liquidatori, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-

sultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta

(90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 25 (Rappresentanza nell'assemblea)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, salvo quanto appresso.

La delega deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, è rieleggibile, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Art. 28 (Compiti degli amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed il Vice Presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di ammini-

strazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati se nominati.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

TITOLO VI
CONTROLLO

Art. 32 (Controllo dei soci)

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 33 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da

un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Ad essi spetta il compito di:

- controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui rendiconti in ordine al consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile anche più volte.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano all'assemblea che approva i rendiconti e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

3. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

4. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente entro trenta (30) giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà interamente destinato a Cooperative, ad Associazioni e/o Enti con finalità analoghe, purché ONLUS, sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Si richiedono tutte le agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalle leggi vigenti, ivi compreso espressamente il D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, per le Cooperative sociali ONLUS.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, come sopra evidenziato.

F.to CAMPETE VENERA GIOVANNA

F.to MANCINI TIZIANA

F.to MASCIA PIERINO

F.to MAZZEO ANITA

F.to ELENA CALICE Notaio (impronta del sigillo)

19 di 19